

## **CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO**

### **PULIZIA DEGLI SPECCHI ACQUEI DEL PORTO DI ANCONA**

**QUADRIENNIO 2016 - 2019**

Importo complessivo posto a base di gara - non superabile - € 506.669,32 di cui  
€ 15.023,76 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di gara.

#### **Art. 1**

#### **OGGETTO DELL'APPALTO**

L'appalto ha per oggetto la **pulizia degli specchi d'acqua portuali mediante recupero/rimozione dei rifiuti solidi galleggianti e semisommersi e delle sostanze grasse e oleose, da eseguirsi con un numero necessario di passate di motobarca munita di appositi dispositivi allo scopo di rendere le zone completamente pulite, compreso il trasporto e lo smaltimento presso discarica autorizzata dei materiali di cui sopra**, per un periodo di anni quattro a decorrere dalla data di affidamento dei lavori.

L'aggiudicazione dell'appalto verrà effettuata mediante gara pubblica con procedura aperta, ai sensi dell'art. 55, comma 5 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e, ai fini della scelta dell'offerta migliore, si applicherà il criterio del prezzo più basso previsto dall'art. 82 del D.Lgs. n. 163/2006.

Si procederà all'aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida.

#### **Art. 2**

#### **IMPORTO DELL'APPALTO - REVISIONE PREZZI**

L'importo complessivo dell'appalto sarà uguale al prezzo richiesto nell'offerta da parte dell'impresa che risulterà aggiudicataria. Il prezzo richiesto nell'offerta non potrà essere superiore all'importo posto a base della gara.

E' tassativamente esclusa la revisione prezzi nel periodo di vigenza del contratto di appalto, fatte salve le previsioni di cui all'art 133, comma 3, del D. Lgs. n. 163/2006.

**Art. 3**

**PARTECIPAZIONE ALLA GARA – AGGIUDICAZIONE**

Ai fini della partecipazione alla gara, si richiede obbligatoriamente che le imprese concorrenti siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 e **siano qualificate per l'esecuzione dei lavori appartenenti alla categoria opere specializzate OS15 "PULIZIA DI ACQUE MARINE, LACUSTRI E FLUVIALI", classica II, nei termini di cui all'allegato A del D.P.R. 207/2010**, oltre che provviste del certificato di iscrizione all'Albo nazionale Gestori Ambientali di cui all'art. 212 del D. Lgs. 3/4/2006, n. 152 e che, inoltre, rispondano a tutti i requisiti contemplati nel bando di gara e nel relativo disciplinare.

**Art. 4**

**DESCRIZIONE SOMMARIA DELL'OGGETTO DELL'APPALTO**

L'appalto di cui trattasi consiste nel recupero/rimozione dei rifiuti solidi galleggianti e semisommersi e delle sostanze grasse e oleose, con l'impiego di idonea motobarca, sita negli specchi acquei del porto di Ancona, attrezzata come di seguito specificato.

**Il natante (iscritto al Registro Italiano Navale per rimozione di rifiuti solidi ed oleosi della superficie del mare) dovrà essere munito di opportuni dispositivi idraulico – meccanici per la pulizia, anche in spazi ristretti, degli specchi acquei portuali mediante raccolta dei materiali solidi (rifiuti galleggianti e semisommersi) e di appositi dispositivi a bordo (separatore o skimmer) per la rimozione di sostanze grasse e oleose sulla superficie del mare.**

I rifiuti raccolti dovranno essere trasportati e smaltiti presso discarica autorizzata. In relazione a quanto sopra dovrà essere presentata alla D.L. idonea documentazione comprovante l'avvenuta accettazione a discarica del materiale smaltito.

Tutti i materiali recuperati, di qualunque specie, rimarranno di proprietà dell'impresa aggiudicataria, fatti salvi i diritti di terzi e le disposizioni delle Autorità marittime, portuali e doganali in relazione al recupero e all'utilizzo di detti materiali.

L'impresa aggiudicataria è tenuta alla piena osservanza delle disposizioni del Codice e del Regolamento della Navigazione, della legge doganale e delle ulteriori leggi e regolamenti in vigore che regolano il traffico portuale e marittimo.

**Art. 5**

**PULIZIA DEGLI SPECCHI ACQUEI**

Gli specchi d'acqua interessati – come meglio evidenziati nella planimetria all. n° 1 al presente documento – e le modalità base di espletamento dell'oggetto contrattuale sono le seguenti:

**A) SPECCHI ACQUEI ANTISTANTI ALLE BANCHINE da n°1 a n° 22**

Pulizia giornaliera per una durata unitaria non inferiore a n. 4 ore consecutive.

**C) SPECCHI ACQUEI COMPRESI TRA LE BANCHINE nn. 23-24-25.**

Pulizia settimanale per una durata unitaria non inferiore a n° 1 ora consecutiva.

**L'impresa aggiudicataria è tenuta ad effettuare la pulizia di tutti gli specchi acquei di cui alla planimetria all. 1 anche in conseguenza di eventi meteorologici eccezionali, con utilizzo anche di mezzi non previsti nel presente Capitolato Speciale di appalto (autocarro con benna a polipo od altra attrezzatura simile); gli oneri per lo smaltimento dei rifiuti provenienti dalle suddette operazioni saranno a carico dell'impresa aggiudicataria fino ad un quantitativo di rifiuti smaltiti pari a tonn. 10, con riferimento ad ogni singolo intervento, restando a carico dell'Amministrazione appaltante gli oneri per lo smaltimento della parte eccedente.**

L'Impresa aggiudicataria è tenuta alla reperibilità continua (24 ore su 24) in tutti i giorni feriali e festivi. Pertanto la D.L. e l'Autorità Marittima dovranno poter usufruire di un apposito recapito telefonico per eventuali necessità. Tale onere è a totale carico dell'Impresa aggiudicataria, essendo compensato e compreso nell'importo dell'appalto.

Eventuali interventi di pulizia straordinaria disposti dalla D.L. negli specchi acquei sopra descritti verranno compensati come prestazioni rese in economia, purché certificati come eventi eccezionali e non riconducibili a operazioni già compensate con quanto previsto in base al presente Capitolato speciale di appalto.

Tutti i lavori in questione dovranno essere eseguiti secondo le regole d'arte e con magisteri e mezzi appropriati.

**L'impresa aggiudicataria dovrà trasmettere all'Amministrazione appaltante, con cadenza trimestrale, un resoconto attestante le quantità di rifiuti galleggianti e sostanze grasse effettivamente raccolte e smaltite, distinti per le varie tipologie, allegando fotocopia dei relativi "formulari di identificazione rifiuto", ai sensi dell'art. 193 del D. Lgs. n. 152 /2006, fatta salva la segnalazione per ritrovamento o recupero di sostanze che risultino tossiche o pericolose, la cui rendicontazione dovrà essere effettuata in via immediata.**

**Art. 6**

**RESPONSABILITA' DELL'ASSUNTORE VERSO TERZI – RISCHI**

L'impresa aggiudicataria, nei confronti dell'Amministrazione appaltante, assume in proprio, anche nel caso di affidamenti a terzi, tutti i conseguenti rischi ed oneri imprenditoriali, nonché la più completa e piena responsabilità, compresa quella tecnica e finanziaria, con riferimento alle attività oggetto del contratto ed al loro completo espletamento a regola d'arte nei modi, termini e condizioni di cui al presente Capitolato speciale.

Ogni qualsiasi responsabilità per danni alle cose ed alle persone che derivassero per qualsiasi motivo, anche di forza maggiore, nell'esecuzione dei servizi, viene assunta dall'Impresa appaltatrice intendendosi esonerata l'Amministrazione appaltante da ogni conseguenza diretta ed indiretta.

**Art. 7**

**OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI IN VIGORE**

L'appalto viene affidato sotto l'osservanza anche delle vigenti leggi e dei regolamenti in materia sia di igiene ambientale sia di navigazione marittima.

Si fa altresì specifico richiamo alle leggi sindacali, di igiene, di sicurezza sul lavoro, di assistenza e previdenza sociale, di norme in materia di inquinamento e prevenzione sugli infortuni.

Entro trenta giorni dalla data di aggiudicazione e comunque prima dell'inizio delle attività, la Ditta affidataria dovrà presentare un Piano Operativo di Sicurezza specifico per le attività di cui trattasi redatto in conformità dell'art. 131 del D. Lgs. n. 163/2006 e del D. Lgs. n. 81/2008, contenente anche gli estremi delle certificazioni di conformità delle attrezzature a disposizione del personale.

**Art. 8**

**ESECUZIONE DEI LAVORI - OBBLIGHI DELL'IMPRESA AFFIDATARIA**

E' obbligo dell'Impresa affidataria provvedere:

- all'esecuzione di tutti i lavori oggetto dell'appalto a perfetta regola d'arte uniformandosi a quanto prescritto dalle normative vigenti in materia, nonché a quelle indicazioni che, per ciascuno di questi, saranno fornite dall'Amministrazione appaltante in corso di esecuzione;

- ad evitare, nel modo più assoluto, i depositi temporanei delle immondizie o di altro materiale proveniente dalla pulizia dovendosi ritenere l'Impresa aggiudicataria obbligata ad allontanare immediatamente dall'ambito portuale i materiali raccolti, ai sensi dell'art. 4 del presente capitolato;

- ad effettuare il servizio di pulizia impiegando esclusivamente il mezzo nautico e la relativa attrezzatura di bordo; l'eventuale impiego alternativo o ausiliario di opportuni mezzi di raccolta da terra sarà consentito esclusivamente in particolari occasioni, debitamente accertate da personale dell'Amministrazione, in cui la contingente presenza di imbarcazioni attraccate ovvero la ristrettezza degli spazi di evoluzione del mezzo nautico impiegato costituiscano una oggettiva difficoltà nella raccolta dei rifiuti mediante i soli mezzi di bordo ( zona Mandracchio, perimetro Mole Vanvitelliana, Darsena S. Primiano);
- ad ottenere le necessarie autorizzazioni, licenze, permessi e quanto occorra per l'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto, nonché a predisporre e definire tutte le relative pratiche. Ogni ritardo di procedura non potrà costituire ragione per richieste a qualsiasi titolo, di indennizzo o risarcimento;
- ad espletare i lavori in conformità della programmazione base prevista dalle presenti specifiche tecnico – prestazionali, come integrate con la proposta presentata dall'Impresa in fase di gara, restando inteso che non potranno essere apportate variazioni alla medesima senza la preventiva approvazione dell'Amministrazione appaltante;
- ad osservare e far osservare tutte le disposizioni in materia di assicurazioni sociali e previdenziali e di assunzioni obbligatorie;
- ad applicare e far applicare tutte le norme contenute nei relativi Contratti nazionali di lavoro per gli operai dipendenti e negli accordi locali integrativi degli stessi, in vigore per il tempo e nelle località in cui vengono espletati ai servizi. I predetti contratti ed accordi locali integrativi dovranno essere applicati anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione;
- ad adottare e far adottare nell'esecuzione dei servizi i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e la incolumità degli operai, delle persone addette ai servizi stessi e dei terzi e per evitare danni a beni pubblici e privati, nonché ad osservare e far osservare tutte le vigenti norme di carattere generale alle prescrizioni di carattere tecnico agli effetti della prevenzione degli infortuni sul lavoro, In particolare il personale dovrà essere fornito di una completa dotazione di dispositivi individuali antinfortunistici di protezione. Qualora il personale in questione non risultasse munito dei prescritti dispositivi di sicurezza, si procederà immediatamente all'allontanamento del medesimo dal luogo di lavoro;
- a far fronte, a tutte sue spese, ad ogni risarcimento dei danni a terzi derivanti in conseguenza dell'espletamento od anche del mancato espletamento dei servizi di cui alla concessione, nonché ad ogni altro conseguente onere, non espressamente posto a carico dell'Amministrazione appaltante;
- ad osservare e far osservare le prescrizioni contenute nel Piano di sicurezza predisposto in relazione ai lavori da espletare dall'Impresa aggiudicataria stessa, la

quale dovrà altresì provvedere, preventivamente all'inizio del servizio medesimo, alla formale consegna di copia del predetto piano all'Amministrazione appaltante;

E' esclusa qualsiasi responsabilità a carico dell'Amministrazione appaltante per quanto previsto nel presente articolo, nonché per danni, infortuni ed altro, che dovessero derivare all'Impresa concessionaria ed ai propri dipendenti nella esecuzione della Concessione, per qualsiasi causa.

### **Art. 9**

#### **CLAUSOLA SOCIALE**

Nessun rapporto di lavoro viene ad instaurarsi tra l'Autorità Portuale di Ancona ed il personale addetto all'espletamento delle prestazioni assunte dall'aggiudicatario dell'appalto. Il presente appalto è altresì sottoposto all'osservanza delle norme in materia di cessazione e cambio di appalto previste dalla contrattazione collettiva vigente relativamente all'obbligo di assorbimento della manodopera. A tal fine l'aggiudicatario dell'appalto si obbliga all'osservanza di tutte le leggi e delle norme previste dalla Contrattazione Collettiva vigente per le imprese e società esercenti servizi ambientali in tema di mantenimento dell'occupazione dei lavoratori appartenenti all'impresa cessante.

### **Art. 10**

#### **COMPENSO - PAGAMENTI**

Il prezzo offerto dovrà essere comprensivo degli oneri derivanti da imposte e tasse, diritti vari, concessioni e permessi, etc. e di tutte le spese ed oneri relativi all'espletamento dell'oggetto dell'appalto.

Il pagamento dell'intero corrispettivo dovuto, al netto delle eventuali penali di cui al successivo art.10 e delle ritenute previste dall'art. 7 del D.M. n. 145 del 19/04/2000, verrà effettuato mediante stati di avanzamento trimestrali, con pagamento del corrispettivo a mezzo rimessa diretta a 30 gg. dalla data di ricevimento della relativa fattura in formato elettronico, subordinatamente all'emissione del Certificato di pagamento a cura della D.L. e previa acquisizione da parte della stazione appaltante del documento unico di regolarità contributiva (DURC) regolare e in corso di validità.

Il suddetto corrispettivo verrà liquidato dedotto delle ritenute poste a garanzia e previste dall'art. 4 del D.P.R. n. 207/2010.

Lo stato finale relativo al presente appalto verrà completato entro trenta giorni dalla data di scadenza del presente contratto.

Il pagamento delle somme a garanzia sarà effettuato trascorsi trenta giorni dalla data di redazione del certificato di regolare esecuzione, una volta acquisite le liberatorie degli enti assicurativi preposti.

Sono tassativamente esclusi eventuali compensi per danni cagionati da forza maggiore.

Il presente appalto rientra nel campo di applicazione della Legge 13 agosto 2010 n. 136, pertanto l'inadempimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, ex Legge 13 agosto 2010 n. 136, comporta la nullità assoluta del presente atto così come previsto dall'art. 3 comma 8, della richiamata Legge.

L'impresa aggiudicataria, di conseguenza, dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

L'impresa aggiudicataria, in virtù di quanto sopra, dovrà impegnarsi a dare immediata comunicazione all'Autorità ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia di Ancona della notizia dell'eventuale inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) rispetto agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

#### **Art. 11**

### **DURATA DEL CONTRATTO**

Il contratto di appalto avrà durata quadriennale.

#### **Art. 12**

### **RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO - PENALE PER EVENTUALI INADEMPIMENTI**

Si procederà alla risoluzione del contratto di appalto, oltre che in caso di inadempienza rispetto alle obbligazioni risultanti dal presente disciplinare, quando, per fatto riconducibile alla negligenza od imperizia dell'impresa affidataria, risulti compromessa, anche temporaneamente, la regolare esecuzione dei servizi portuali espletati nelle aree oggetto di pulizia degli specchi acquei.

Nei contratti che la Ditta affidataria stipulerà con le imprese subappaltatrici, dovrà essere inserita una clausola, nella quale sarà esplicitamente stabilito che la risoluzione del contratto di appalto stipulato con l'impresa aggiudicataria comporterà la risoluzione - ai termini di legge - dei contratti stessi.

Rimane ferma la facoltà dell'Amministrazione appaltante di affidare la prosecuzione dei lavori ai medesimi precedenti appaltatori dell'Impresa aggiudicataria.

In caso di risoluzione, fatta salva l'applicazione delle penali per inadempimento, l'Impresa affidataria avrà diritto al pagamento di un compenso proporzionato alla effettiva durata dei lavori svolti, calcolato in ragione delle giornate di calendario intercorse dalla data di affidamento dell'appalto e quella di comunicazione della risoluzione del contratto da parte dell'Amministrazione appaltante, rispetto alla prevista durata contrattuale, calcolata nei medesimi termini.

L'Impresa aggiudicataria rimane comunque tenuta a rimborsare alla medesima Amministrazione i maggiori oneri che essa subirà in conseguenza dell'avvenuta risoluzione.

Data l'importanza di mantenere puliti gli specchi d'acqua portuali e fermo restando che l'Impresa aggiudicataria dovrà provvedere autonomamente ad eliminare nel più breve tempo possibile tutti i rifiuti presenti nelle zone oggetto del presente appalto secondo le frequenze previste, nel caso in cui non vengano effettuate in maniera regolare le prestazioni giornaliere previste dall'art. 5 del presente capitolato speciale di appalto, o nel caso in cui queste fossero eseguito con poca diligenza, verrà applicata, a carico della medesima, una penale, per ogni giorno di inadempienza, pari all'uno per mille dell'ammontare netto contrattuale, fino ad un massimo pari al decimo dell'importo del presente contratto, che verrà iscritta nello stato finale a debito dell'Impresa, salvo quanto espressamente previsto all'art. 22 del Capitolato Generale d'Appalto, approvato con Decreto del Ministero LLPP 10 aprile 2000 n. 145.

### **Art. 13**

#### **DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - SUBAPPALTO**

E' fatto espresso divieto alla Ditta affidataria di cedere, in tutto o in parte, l'appalto a terzi. La Ditta affidataria ha facoltà di espletare le prestazioni connesse al presente appalto direttamente e/o tramite imprese consorziate, ovvero di subappaltarli in parte e, comunque, nei limiti del 30 % dell'importo contrattuale, ferma in ogni caso la piena e solidale responsabilità della stessa, nei confronti dell'Amministrazione appaltante, per la regolare e tempestiva esecuzione dei servizi.

### **Art. 14**

#### **GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE**

Sono a totale carico della Ditta affidataria tutte le spese per la stipulazione del contratto di appalto inerente all'espletamento dell'oggetto contrattuale di cui al presente Capitolato.

La cauzione provvisoria è stabilita nella misura pari al 2 per cento dell'importo posto a base di gara, da prestare anche mediante fidejussione bancaria o assicurativa e dall'impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia di cui al comma seguente, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario. La cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto di affidamento del servizio. Ai non aggiudicatari, la cauzione è restituita entro trenta giorni dall'aggiudicazione.

L'aggiudicatario è obbligato, preventivamente alla stipula del relativo contratto, a costituire una cauzione definitiva di importo e con le modalità prescritte dall'art. 113 del D. L.vo 163/2006 e s.m.i.. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte



dell'Amministrazione appaltante, che aggiudica il servizio al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia, ai sensi dell'art. 113, comma 5, del D. Lgs. n. 163/2006, copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento delle prestazioni di cui sopra. L'Amministrazione appaltante potrà disporre della suddetta cauzione anche durante l'esecuzione dei lavori, per spese inerenti ad interventi da eseguirsi d'ufficio.

Le fidejussioni bancarie o le polizze assicurative di cui ai commi precedenti dovranno prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la loro operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione appaltante. La fidejussione bancaria o polizza assicurativa relativa alla cauzione provvisoria dovrà avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

La Ditta affidataria è altresì obbligata a stipulare una polizza assicurativa "ALL RISCKS" con massimale assicurato non inferiore a € 1.000.000,00 che tenga indenne l'Amministrazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei servizi con massimale assicurato non inferiore a € 3.000.000,00 per sinistro e ad € 1.500.000,00 singolo danneggiato. Dovrà essere trasmessa all'ente appaltante copia della polizza prima della data di inizio dei lavori.

Lo svincolo e/o restituzione della cauzione avverrà entro due mesi dalla data di scadenza del contratto, sempre che sia stata pienamente regolarizzata e liquidata la posizione delle parti e non esistano danni o cause di danni a carico dell'Amministrazione appaltante per fatto della Ditta affidataria.

#### **Art. 15**

### **DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

Per l'esecuzione dei lavori di cui al presente C.S.A. verrà nominato apposito Ufficio di Direzione Lavori a cura della Stazione appaltante.

Eventuali osservazioni e rilievi segnalati dal predetto organismo saranno comunicate all'Impresa aggiudicataria mediante appositi ordini di servizio.

#### **Art. 16**

### **RAPPRESENTANTE DEL SOGGETTO AFFIDATARIO**

All'atto della stipula del contratto, l'Impresa aggiudicataria notificherà all'Amministrazione il nominativo del proprio Direttore Tecnico al quale saranno notificate tutte le comunicazioni concernenti l'appalto in affidamento. Eventuali variazioni dovranno essere immediatamente comunicate alla Stazione Appaltante.

#### **Art. 17**

## **CONTROVERSIE**

Eventuali controversie che sorgano in relazione all'espletamento dell'oggetto contrattuale saranno devolute dinanzi al Foro di Ancona.

### **Art. 18**

## **ONERI**

Saranno a carico dell'Impresa aggiudicataria tutti gli oneri derivanti dalla partecipazione alla gara, dalla stipulazione del contratto di appalto e dall'esecuzione del medesimo.

### **Art. 19**

## **EVENTUALI SOSPENSIONI PARZIALI DEL LAVORO**

L'amministrazione si riserva la facoltà di sospendere, ridurre o aumentare le prestazioni oggetto del presente appalto, nei limiti di legge, qualora ne ravvisi la necessità, riducendo o aumentando congruamente i corrispettivi relativi all'importo dovuto all'impresa aggiudicataria, il tutto senza che ciò possa costituire motivo per richiedere compensazioni e/o indennizzi da parte dell'aggiudicatario.